

## VIII ASSEMBLEA NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DELLO SPORT 2020 Sports Law Day

Si è svolta in data 11 novembre 2020 la VIII Assemblea nazionale dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

In apertura dei lavori **James Kitching**, Director of Football Regulatory presso la FIFA, è stato nominato Socio Onorario dell'Associazione.

Lo stesso James Kitching ha aperto il webinar con un proprio intervento, illustrando da un lato le riforme che la FIFA ha introdotto nel 2020 e, dall'altro, le novità normative "in cantiere" per i prossimi anni. In merito alle prime la FIFA ha previsto, in particolare, un nuovo sistema di tutele per le calciatrici professioniste, il riconoscimento della figura dell'allenatore all'interno del regolamento sullo status e sul trasferimento internazionale dei calciatori e l'omologazione del predetto regolamento in essere in materia di trasferimento di minori alla luce delle inevitabili conseguenze della Brexit.

Le calciatrici, quindi, avranno diritto ad un periodo di maternità pari a 14 settimane mantenendo almeno i 2/3 del salario contrattuale. Al termine di tale periodo i club di appartenenza saranno obbligati a reintegrare la calciatrice, garantendole le medesime condizioni economiche previste dal contratto in essere al momento dell'inizio della maternità. In caso di gravidanza di una delle sue tesserate, il club potrà tesserare una nuova calciatrice in sostituzione della prima anche al di fuori delle finestre di mercato stabilite dalla federazione di appartenenza.

Per la prima volta all'interno del regolamento sullo status e sul trasferimento internazionale dei calciatori viene definita la figura dell'allenatore quale "un soggetto assunto da un club o da una federazione in una specifica mansione calcistica che preveda (i) l'obbligo di avere ottenuto una licenza per allenare e (ii) la responsabilità di allenare calciatori o di selezionarli per partite o competizioni", regolarizzandone di conseguenza i rapporti con i club o con le federazioni ed estendendo agli stessi i principi di stabilità contrattuale già applicati ai calciatori.

Con riferimento alle riforme del futuro, James Kitching si è soffermato in particolare sui 10 principi approvati dal Council dell'FIFA per il nuovo sistema di Training Compensation. Tra i più importanti vi è sicuramente (i) la creazione di un fondo per garantire parzialmente il pagamento del Training Compensation, finanziato con un 1% in più sul prezzo dei trasferimenti rispetto all'attuale percentuale prevista, (ii) la creazione di una "stanza di compensazione" all'interno della quale far passare tutti i pagamenti del Training Compensation, (iii) un sistema di solidarietà volto a tutelare maggiormente i club minori e (iv) la riduzione del 50% del Training Compensation dovuto per i trasferimenti di calciatori tra i 21 e i 23 anni.

A seguire, lo spazio è stato dedicato ad un'altra tematica di assoluta attualità ovvero la regolamentazione degli agenti sportivi. Sono intervenuti nel workshop l'Avv. Vittorio Rigo e l'Avv. Mauro Garau.

L'Avv. **Rigo** ha illustrato le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento Agenti FIGC del 4 dicembre 2020. È stato reintrodotta un modulo di mandato con il vantaggio di semplificare e facilitare la stipula dei contratti. Ad oggi i moduli sono disponibili solo in lingua italiana e quindi

sarà necessario siano resi disponibili anche nelle 4 lingue ufficiali della FIFA. E' stata anche ripristinata l'efficacia del mandato dalla data di sottoscrizione condizionata al deposito. Infine, la modifica più rilevante è quella relativa alla domiciliazione di cui all'art. 22 del nuovo Regolamento FIGC. Tale istituto assume un ruolo fondamentale per l'attività degli agenti sportivi stranieri che potranno contare su un apposito elenco a condizione che stipulino un accordo di collaborazione professionale con un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale. L'Avv. Rigo ha sottolineato che tale accordo dovrà disciplinare il rapporto tra le parti che non viene chiaramente individuato dal Regolamento pur essendo previste responsabilità a carico del domiciliatario (vedi art. 22, comma 3, lett. c).

In chiusura è stato ribadito che, anche se residuano aspetti critici che andranno chiariti e risolti in sede applicativa, il nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC rappresenta un concreto passo avanti nella direzione di semplificare l'adempimento agli obblighi regolamentari.

Da parte sua l'**Avv. Garau** ha affrontato il tema della tutela del credito dell'agente sportivo, esaminando l'attuale normativa CONI e FIGC anche alla luce della pubblicazione del nuovo Regolamento Agenti FIGC.

Nello specifico ha evidenziato come il nuovo art. 21 comma 20 del Regolamento FIGC conformandosi a quanto già disposto dal Regolamento CONI all'art. 22 comma 2, preveda espressamente che le controversie di natura economica relative al contratto di mandato siano devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato.

L'Avv. Garau ha dunque posto l'accento sull'esigenza di anticipare la tutela del credito fin dal momento della sottoscrizione del contratto di mandato tra agente e club o calciatore, avendo fin da quel momento chiaro se, in caso di inadempimento da parte del cliente, l'agente voglia devolvere la controversia al Giudice Ordinario in ambito statale o ad un arbitrato interno all'Ordinamento sportivo.

E' emerso dalla relazione che il breve termine di decadenza di 20 giorni previsto dal regolamento arbitrale per adire il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, nonché gli elevati costi di funzionamento di tale organo giudicante rappresentino spesso motivo che porta gli addetti ai lavori a prediligere il sindacato del Giudice Ordinario che, tuttavia, porta con se l'incognita dovuta alla minor confidenza del giudice statale rispetto alla specificità della normativa sportiva.

In chiusura di intervento è stata avanzata in chiave costruttiva una proposta di implementazione dei Regolamenti CONI e FIGC, suggerendo di far rientrare anche i crediti degli agenti, quantomeno quelli tra agente e club, in una *clearing house* gestita dalle singole federazioni, così conformando la disciplina nazionale a quella internazionale di imminente introduzione, anticipata nell'ambito della relazione sulla riforma regolamentare FIFA magistralmente esposta nel corso dell'intervento dell'ospite d'onore James Kitching.

La seconda sessione del webinar si è invece incentrata sul lavoro sportivo, con particolare attenzione alle prospettive di riforma. Sono intervenuti l'Avv. Alessio Piscini e il Prof. Avv. Sandro Censi.

L'**Avv. Piscini** introduce l'argomento proponendo la domanda che attualmente circola: la riforma del lavoro sportivo è *una bomba* o *un petardo*? La bozza oggi conosciuta pare assomigliare più a una bomba, sia in senso radicale innovazione, avendo finalmente estratto dall'anomia federale e dalle incertezze giuridiche il rapporto tra sportivi e associazioni o società, sia in termini di possibili *contraccolpi* sulla stabilità economica del sistema, per il sensibile e prevedibile aumento dei costi

in epoca post-pandemica; alcune ambiguità del testo normativo, se confermate, potranno però ridimensionare tale innovatività.

Sino ad oggi il rapporto tra lo sportivo dilettante (e il tecnico o allenatore) e l'associazione o società di tesseramento ha trovato regolamentazione prevalentemente tributaria, con richiami sporadici e discussi alla parasubordinazione, *sub specie* collaborazione coordinata e continuativa.

Il merito della riforma è chiarire *in primis* il novero dei soggetti che svolgono attività sportiva, espressamente declinati in atleti, tecnici o allenatori, direttori sportivi, direttori tecnici, preparatori atletici e direttori di gara.

Per tali figure, viene espressamente indicata la presunzione di lavoro sportivo in forma subordinata, stante l'espresso richiamo all'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015; viene altresì consentita anche la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, ricorrendone i requisiti. Tuttavia, l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81, e dunque l'applicabilità dell'art. 2 comma 1 anche sul punto, rende in ogni caso necessaria la sussunzione nella subordinazione di ogni rapporto le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal datore. Tale rigida volontà viene contraddetta, però, dalla previsione, in deroga, di un apporto sportivo "amatoriale" o "volontario", dichiarato dapprima necessariamente gratuito e, successivamente, ristorabile con premi occasionali ovvero ad indennità di trasferta o rimborsi spese, seppur esclusivamente nel limite di cui all'art. 69, comma 2, TUIR, limite che, nella prassi, rischia di divenire lo spartiacque tra lavoro dipendente e volontariato.

Di certo al lavoro sportivo saranno applicabili *tout court* tutele previdenziali, costituendo *ad hoc*, quelle assicurative e in materia di sicurezza sul lavoro, oltre ogni istituto tipico del lavoro subordinato, ivi compreso il trattamento di fine carriera, con un aggravio notevole di costi a carico delle società e associazioni sportive: la tenuta del sistema, salvaguardando detti diritti, sarà la sfida del prossimo futuro.

Sul lavoro professionistico, il relatore rammenta la pedissequa attrazione dei disposti di cui alla Legge 91/1981 nel decreto, con due innovazioni: da un lato l'auspicato obbligo di deposito federale di ogni testo contrattuale connesso al rapporto di lavoro, dall'altro l'introduzione dell'apprendistato sportivo, limitato alla figura dell'apprendistato per qualifica o diploma professionale o di istruzione secondaria o alta formazione, istituto peraltro applicabile anche al generale lavoro sportivo e tema la cui complessità meriterebbe un intero convegno.

Il **Prof. Avv. Sandro Censi** ha tracciato un parallelo, evidenziando le differenze, tra l'attuale legge 91/81 e le norme di Riforma in relazione alla figura dello sportivo. Con l'ausilio di alcune slides ha poi esaminato le citate differenze. Ha ricordato come le attuali figure si distinguano tra professionisti e non professionisti mentre, secondo la Riforma, esse verranno ad essere suddivise tra lavoratore sportivo e sportivo amatoriale sulla base del fatto che lo sportivo riceva o meno una retribuzione. Passando al conseguente aspetto tributario ha indicato le diverse tipologie di reddito che, per il lavoratore sportivo, potranno essere di lavoro dipendente (comunque presunto tale se si tratta di lavoro sportivo prestato nei settori professionistici) o di lavoro autonomo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 comma 1, n. 3 del codice di procedura civile. Sempre secondo le norme della riforma il reddito percepito dal lavoratore sportivo potrà anche essere inquadrato nell'ambito delle prestazioni occasionali qualificato, dunque, tra i redditi diversi.

Passando poi al regime tributario dello sportivo amatoriale ha ricordato come, secondo le nuove disposizioni, lo stesso non potrà essere retribuito se non con indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, che saranno considerati esenti da imposta purché entro il limite dei 10.000

euro annui. Alle prestazioni sportive amatoriali potranno essere riconosciuti anche premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Ha concluso indicando la particolare problematica che potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui lo sportivo amatoriale dovesse superare il citato limite annuo. Secondo la futura normativa, infatti, al superamento del limite dei 10.000 euro le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale (lavoratore sportivo) non solo per l'eccedenza ma per l'intero importo percepito.

Successivamente si è aperto il momento istituzionale dei lavori dell'Assemblea, chiamata a prendere atto delle relazioni sulle attività svolte nel corso del 2020 ed approvare il bilancio annuale.

L'Assemblea è stata aperta dal Presidente Onorario Michele Colucci, cui hanno fatto seguito i saluti istituzionali del Presidente Salvatore Civale e del Segretario Generale Alessandro Coni.

I membri del Consiglio Direttivo hanno esposto le loro valutazioni e osservazioni alle iniziative realizzate nel corso dell'anno.

Come da programma i lavori sono proseguiti con le relazioni prima delle Commissioni di Lavoro, quindi dei Coordinamenti Regionali.